

Il «favor rei» opera solo per il penale

Sanzioni pendenti

Nell'amministrativo vale solo per violazioni future

Le nuove sanzioni amministrative si applicano solo per le violazioni commesse dal 4 ottobre 2024, mentre per il passato continuano ad applicarsi le vecchie regole. Ciò non vale nel campo penale, per il quale le nuove disposizioni operano

per i comportamenti illeciti pregressi solo in quanto più favorevoli al reo.

Queste conseguenze derivano dalla scelta operata dal legislatore all'articolo 7, terzo comma del Dlgs 141/2024 e dai principi costituzionali e legislativi previsti in materia penale. Una scelta che, di fatto, replica quanto stabilito per la precedente riforma del sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario

dal Dlgs 87/2024.

Certamente la soluzione adottata e legittimata dallo stesso legislatore nella relazione governativa al citato decreto legislativo 87/2024 risponde, da una parte, ad un'esigenza di semplificazione operativa e, dall'altra, ad una esigenza di gettito. Tuttavia tale scelta non ci sembra del tutto priva di profili critici che potrebbero portare alla creazione di un

ampio contenzioso.

Quello che è chiaro che le conseguenze amministrative e penali seguiranno strade diverse, le quali impongono all'operatore una particolare attenzione nella gestione delle diverse pendenze doganali esistenti alla data del 4 ottobre oppure le controversie che si apriranno su fatti commessi prima della predetta data.

Sempre in materia di coordinamento va segnalato

quanto previsto dall'articolo 7, secondo comma del Dlgs 141/2024 che prevede per le procedure di revisione delle dichiarazioni che sono state instaurate prima del 4 ottobre presso una dogana diversa da quella in cui la dichiarazione è stata registrata proseguiranno presso quella dogana anche in dispregio delle nuove regole imposte dall'articolo 42 delle Dnc. ●